

Ordinanza sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS)

del 9 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,*

visto l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sulla protezione
civile (OPCi),

ordina:

Art. 1 Funzioni e gradi

¹ I gradi nella protezione civile sono assegnati in base all'istruzione seguita e alla
funzione rivestita dai militi.

² Alle funzioni nella protezione civile corrispondono i seguenti gradi:

Funzioni	Gradi
Comandante della protezione civile	Colonnello, tenente-colonnello, maggiore o capitano
Sostituto del comandante della protezione civile	Maggiore, capitano o primo tenente
Capo analisi della situazione Capo telematica Capo protezione ABC Capo coordinamento logistico Capo protezione dei beni culturali Caposezione assistenza Caposezione sostegno	Tenente (possibile promozione al grado di primo tenente in base al capoverso 4)
Capo elemento logistico	Sergente maggiore
Contabile e furiere	Furiere
Capogruppo telematica Capogruppo assistenza Capogruppo sanitario Capogruppo sostegno Capocucina	Caporale (possibile promozione al grado di sergente in base al capoverso 4)

RU 2003 5161

¹ RS 520.11

Funzioni	Gradi
Centralinista (specialista)	Soldato della protezione civile (possibile promozione al grado di appuntato in base al capoverso 4)
Dispatcher Polycom (specialista)	
Ricercatore A (specialista)	
Persona competente in radioprotezione (specialista)	
Addetto all'assistenza psicologica immediata (specialista)	
Sanitario (specialista)	
Sorvegliante d'impianto (specialista)	
Sorvegliante del materiale (specialista)	
Specialista nella protezione dei beni culturali (specialista)	
Assistente di stato maggiore	
Addetto all'assistenza	
Pioniere	

³ I Cantoni determinano, in base alle dimensioni delle formazioni, il grado per il comandante della protezione civile e il suo sostituto conformemente al capoverso 2.

⁴ I comandanti della protezione civile hanno la facoltà, secondo le istruzioni cantonali, di promuovere i tenenti al grado di primo tenente, i caporali al grado di sergente e i soldati della protezione civile al grado di appuntato.

⁵ I Cantoni possono determinare ulteriori funzioni all'interno dei singoli gradi fino al grado di tenente.

Art. 2 Quadri e specialisti

¹ Sono considerati quadri i militi il cui grado equivale o è superiore a quello di caporale.

² I quadri possono essere promossi solo dopo aver assolto l'istruzione necessaria per esercitare la nuova funzione.

³ È considerato specialista chiunque abbia assolto un'istruzione complementare secondo l'articolo 33 della legge federale del 4 ottobre 2002² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 3 Soldo

¹ I militi della protezione civile che prestano servizio hanno diritto al soldo corrispondente al loro grado.

² Il soldo per giorno di servizio ammonta a:

	Fr.		Fr.
colonnello	23.—	sergente maggiore, furiere	9.50
tenente colonnello	20.—	sergente	8.—
maggiore	18.—	caporale	7.—
capitano	16.—	appuntato	6.—
primo tenente	13.—	soldato della protezione civile	5.—
tenente	12.—		

³ Il fatto di prestare servizio in una funzione superiore a quella del proprio grado non dà diritto ad un soldo più elevato.

Art. 4 Mutazione a un'altra funzione

I militi attribuiti ad una funzione inferiore a quella esercitata in precedenza assumono il grado previsto per questa nuova funzione secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 5 Disposizioni finali

¹ L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

